



ORDINE
DEGLI PSICOLOGI
DELLA LOMBARDIA

IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

PROBLEMATICHE ATTUALI IN AMBITO DI CTU





ORDINE
DEGLI PSICOLOGI
DELLA LOMBARDIA

Corso Buenos Aires, 75 - 20124 MILANO

tel: +39 0267071596

fax: +39 0267071597

PEO: segreteria@opl.it

PEC: segreteria@pec.opl.it

sito: www.opl.it

A cura di

Sonia Cavenaghi

Mauro Grimoldi

Moira Liberatore

Rossella Procaccia

I contenuti fotografici sono tratti da 123RF.com

Opera curata da: Ordine degli Psicologi della Lombardia

Tutti i diritti riservati. Riproduzione in qualsiasi forma, memorizzazione o trascrizione con qualunque mezzo (elettronico, meccanico, in fotocopia, su disco o in altro modo, compresi cinema, radio, televisione) sono vietate senza autorizzazione scritta dell'editore.

INDICE

Il Consulente Tecnico di Parte	5
La tutela dei rapporti genitori-figli dopo la separazione, in caso di pendenza di accuse e procedimenti penali per violenze o maltrattamenti a carico di uno dei due genitori, nell'espletamento di una CTU in ambito civile.	8
Considerazioni clinico forensi sul rifiuto di un genitore da parte di un minore	14
BIBLIOGRAFIA	19

1. IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

1.1 Definizioni

I consulenti tecnici d'Ufficio o di Parte sono soggetti cui appartiene una conoscenza specialistica che il Giudice o le parti coinvolte in un procedimento civile o penale ritengono funzionale al lavoro di causa. Devono quindi possedere, a norma di Codice Deontologico (nel caso degli Psicologi il riferimento è l'art. 5) le conoscenze e competenze necessarie e sufficienti a bene e fedelmente adempiere al compito loro assegnato.

Il CTP può essere nominato, secondo gli artt. 201 e 194 del Codice di Procedura Civile e secondo l'art. 225 del Codice di Procedura Penale, a cura dei legali nell'ambito di una CTU o di una perizia richiesta dal Tribunale, entro i tempi fissati dall'Ufficio. Se il Giudice decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nomina un CTU, ciascuna parte ha comunque la possibilità di produrre in causa, nei termini e con le modalità previste dal codice, perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico.

1.2 Verifiche preliminari all'assunzione di incarico

Le parti non hanno l'obbligo a essere rappresentate da un CTP neppure in caso di CTU; inoltre il difensore della parte può sempre partecipare alle operazioni peritali e presentare istanze e osservazioni. È opportuno verificare che tali dati siano noti al cliente prima di accettare l'incarico.

Il CTP verifica la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità con le parti, i legali, il CTU, secondo i principi stabiliti dagli artt. 34 e 35 c.p.p. e l'art. 51 c.p.c..

In caso di sostituzione di un collega, il CTP verificherà che il rapporto sia stato precedentemente interrotto dal cliente.

Il CTP è consapevole dei limiti oggi presenti alla stipula di contratti e al recupero di emolumenti da parte di clienti iscritti al patrocinio a carico dello Stato (c.d. gratuito patrocinio).

Il CTP verifica la propria compatibilità dell'incarico con altri ruoli professionali, disciplinata anche dall'art. 26 c.d.

Tra le ipotesi tra le quali sussiste incompatibilità si segnalano:

- il pregresso rapporto di consulenza alla coppia;
- l'attività clinica prestata nell'interesse del minore;
- l'esistenza di rapporto psicoterapeutico pregresso con una delle parti.

Il CTP mantiene la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al proprio cliente e in generale, rispetto alle parti, ai legali delle stesse e al Giudice. Il suo operato consiste nell'adoperarsi affinché il CTU e il CTP di controparte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente.

Con specifico riferimento ad incarichi inerenti minori, il CTP, pur nel rispetto del ruolo professionale descritto al paragrafo precedente, dovrà sempre comunque tutelare anzitutto il principio del superiore interesse del minore.

1.3 Diritti e poteri del CTP

- osservare e controllare l'esattezza dell'operato del CTU rispetto alle metodologie e ai contenuti;

- formulare osservazioni e istanze nell'ambito dell'accertamento;
- formulare richieste di specifiche indagini peritali;
- chiedere di evidenziare nella relazione del CTU i dati che ritiene opportuni e rilevanti ai fini dell'accertamento;
- partecipare alla programmazione del calendario delle sedute per lo svolgimento dell'incarico;
- partecipare a tutte le operazioni peritali, valutando eventuali ragioni di opportunità in senso contrario (in tal caso, ricordiamo, sarà necessaria la registrazione delle operazioni);
- chiedere al CTU ovvero al Giudice, tramite il difensore della parte, copia dei verbali e delle audio e videoregistrazioni degli incontri laddove ve ne sia motivata ragione;
- rivolgersi al Giudice, tramite difensore della parte, per ogni controversia insorta con il CTU;
- se convocato, partecipare alle udienze ed esplicitare le proprie posizioni.

1.4 Prima osservazione – Sul contraddittorio tecnico tra CTU e CTP

Secondo la Costituzione, art. 111, ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti.

La regolare costituzione del contraddittorio è quindi un principio fondamentale del processo civile, come di quello tributario, penale e amministrativo. Il principio del contraddittorio si estende quindi naturalmente a tutte le parti del processo, inclusi gli accertamenti tecnici.

È noto che la conclusione della consulenza tecnica in sede sia penale che civile, con alcune differenze, costituisce la risposta a un quesito che si concreta con una serie di accertamenti tecnici e che si conclude con la consegna di un documento scritto che contiene la risposta del CTU ai quesiti dell'Ufficio, rispetto al quale è diritto delle parti, attraverso i legali o i consulenti tecnici, formulare osservazioni o istanze.

È tuttavia indispensabile al contraddittorio tecnico il confronto costante tra CTU e CTP durante tutte le fasi della c.t., confronto che è considerato il nucleo portante della c.t.u. stessa. A conferma, l'articolo 194 c.p.c. prevede che le parti "a mezzo dei consulenti tecnici e dei difensori possano presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze". Il dettato normativo dell'art. 194 di per sé ha due conseguenze: esclude anzitutto che il contributo dei consulenti di parte possa limitarsi alla compilazione delle note al termine della consulenza, ma ne prescrive una presenza attiva che si dovrà estrinsecare in corso di consulenza; e obbliga in secondo luogo il consulente della parte a esercitare di persona il proprio diritto di intervento: "le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici" e non attraverso l'opera di terzi delegati.

Tale spazio dovrebbe essere previsto anche contestualmente, senza formalità e in forma orale, oltre che scritta, a beneficio di una riflessione che sia il più possibile condivisa ed esposta alla prova ermeneutica del giudizio dei consulenti delle parti.

È quindi condivisibile che "l'attività del c.t.u. deve ispirarsi al principio dell'oralità, non essendo più limitata alla mera compilazione di una relazione scritta come avveniva per l'opera del perito nel vecchio codice del 1865

1.5 Seconda osservazione – Condivisione della metodologia e del calendario delle operazioni di consulenza o perizia

È opportuno che i diversi consulenti possano incontrarsi agli inizi del lavoro per accordarsi sulla metodologia e chiarire in che modo intendano svolgerlo, avanzando le rispettive richieste e concordando i tempi e i modi delle varie operazioni. È indispensabile parimenti che, nel corso dell'iter di consulenza, si attuino uno o più incontri fra i diversi consulenti, finalizzati alla discussione di quanto emerso nelle rispettive osservazioni. Tale modalità operativa consente un effettivo scambio, mettendo a disposizione di tutti i dati che ciascuno acquisisce e rendendo possibile un'effettiva verifica del reciproco operato.

1.6 Terza osservazione – norme per i CCTTPP

- I CCTTPP rispetteranno, secondo quanto concordato al principio della consulenza, le regole e la modalità operativa del CTU, in considerazione del fatto che le operazioni di consulenza prevedono l'uso dello strumento del colloquio psicologico e che il CTU è responsabile dell'uso degli strumenti in corso di consulenza;
- le domande dei CCTTPP dovranno essere adeguate per qualità, quantità e tempismo, ovvero rispettose del contesto clinico. In caso di osservazioni o istanze complesse, è consigliato l'inoltro in forma scritta al CTU, che provvederà a mettere a verbale la documentazione;
- è dovuto il rispetto tra i CTP, tra CTP e CTU, e nei confronti dei periziandi;
- è fatto divieto di ricorrere ad audio o videoregistrazioni occulte;
- nel corso della consulenza, è doveroso astenersi dal somministrare in proprio i test, al fine di non sovrapporsi all'operato del CTU, invalidandolo;
- in caso di incarichi inerenti i minori è vigente il divieto deontologico di incontrare il minore al di fuori degli incontri di CTU, anche in ottemperanza del C.D., artt. 31 e 11. I consulenti tutti, nell'ambito di una reciproca relazione professionale deontologicamente corretta, devono considerare l'interesse del minore come "bene superiore";
- è dovere del CTP astenersi dal "preparare" ai test il proprio cliente, indicando risposte in grado di fornire un esito ritenuto favorevole.

2. LA TUTELA DEI RAPPORTI GENITORI-FIGLI DOPO LA SEPARAZIONE, IN CASO DI PENDENZA DI ACCUSE E PROCEDIMENTI PENALI PER VIOLENZE O MALTRATTAMENTI A CARICO DI UNO DEI DUE GENITORI, NELL'ESPLETAMENTO DI UNA CTU IN AMBITO CIVILE.

2.1 Premessa

È assai frequente, nelle consulenze tecniche aventi ad oggetto la valutazione delle competenze genitoriali e delle migliori modalità di affidamento dei figli minori dopo la separazione dei genitori, imbattersi in situazioni che vedono contemporaneamente pendenti – a carico di uno o di entrambi i genitori – dichiarazioni di accuse subite o procedimenti penali per presunte violenze, maltrattamenti o abusi sessuali ai danni dei figli o dell'ex-partner. Non di rado, la consulenza tecnica d'ufficio viene disposta anche perché – di fronte alle accuse di uno o ambedue i genitori, solitamente accompagnate da richieste al Tribunale Civile, di limitare la responsabilità genitoriale e/o l'esercizio di visita del padre e della madre in virtù degli asseriti comportamenti già oggetto di denunce/querele – diventa imprescindibile per il Giudice comprendere se uno o entrambi i genitori siano effettivamente o potenzialmente pregiudizievoli per i minori e quali siano i migliori presidi di tutela e di sostegno da predisporre.

I tempi del procedimento giudiziario penale sono, come noto, estremamente lunghi e il Giudice Civile si trova quindi spesso a dovere assumere determinazioni in materia di affidamento e di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli “nelle more”, ovvero prima che la vicenda possa concludersi con una “verità processuale” passata in giudicato.

La casistica che più frequentemente si ritrova concernere accuse:

- di maltrattamenti e violenze ai danni del coniuge;
- di maltrattamenti e violenze ai danni dei figli minori;
- di avere esposto i figli a violenza assistita;
- di abuso sessuale ai danni dei figli.

La peculiarità di queste situazioni è che solitamente dette accuse possono insorgere o essere denunciate per la prima volta contestualmente alla separazione coniugale, generando una sovrapposizione di procedimenti e giudizi, nonché giustificando anche l'ipotesi di una strumentalizzazione delle accuse per ottenere “vantaggi” nel giudizio di separazione, specie per quanto attiene la definizione dell'affidamento dei figli minori. Viceversa, si può verificare il caso che aspetti ascrivibili a violenza, non già denunciati, vengano riferiti al consulente tecnico incaricato di valutare altri aspetti della genitorialità e delle relazioni familiari nel contesto di un giudizio civile.

Non è infrequente in questi casi che i genitori si accusino reciprocamente e che entrambi gli ex-partner risultino “titolari” di procedimenti penali a carico, spesso anche perfettamente complementari tra di loro (capita, ad esempio, che un coniuge denunci l'altro per maltrattamenti o violenze e venga a sua volta querelato per calunnia, o che un genitore venga denunciato per violenze o abusi sui figli e che l'altro lo quereli per sottrazione di minore) (Katz, C., Glucklich, T., Piller, S., Matty, D.E., 2019).

In queste situazioni può accadere che il Magistrato chieda al consulente di stabilire – all'esito della propria valutazione tecnica – quali siano le migliori modalità di affidamento e collocamento dei figli, talvolta anche incaricandolo di introdurre opportune modifiche al regime di visita nel corso delle operazioni peritali.

2.2 La valutazione del CTU Civile in casi di sospetto di violenza domestica

La valutazione demandata al Consulente Tecnico d'Ufficio in queste situazioni risulta particolarmente complessa poiché lo psicologo si trova inevitabilmente esposto al rischio di incorrere in due tipi di errore, di segno opposto, ugualmente gravi e forieri di possibili pregiudizi per i membri del nucleo familiare destinatario della valutazione.

(a) Il primo errore – che potremmo riassumere sotto l'etichetta di “vittimizzazione secondaria processuale” – sta nella possibilità che le pendenze penali, ma più in generale le accuse di violenza formulate nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, vengano semplicemente ignorate o considerate ultronee dal Consulente d'Ufficio, perché ritenute non oggetto dello specifico incarico o perché ancora *sub judice* (penale) e quindi prive di una definizione giudiziaria cui riferirsi. Non è raro, infatti, che lo psicologo incaricato delinea accuratamente il proprio campo di intervento e di competenza escludendo i presunti fatti di violenza dal focus di osservazione, finendo così anche per omettere sia una prudente valutazione prognostica per il futuro, sia una ponderata selezione di metodi e strumenti che risultino rispettosi dei diversi soggetti nell'espletamento del proprio incarico. In tali situazioni si realizza il rischio, nelle sue molteplici sfaccettature e declinazioni, di una vittimizzazione secondaria delle possibili vittime, minori e adulte, che risultano poco tutelate nei propri bisogni anche nel corso della stessa valutazione tecnica. Non di rado accade, infatti, che le situazioni e gli attori vengano considerati solo attraverso il filtro di una parcellizzazione artificiale realizzata sulla base del “quesito”, senza che si tenga conto della specificità di ogni situazione.

Può accadere, ad esempio, in extremis, che la donna presunta vittima di violenza e maltrattamento familiare, per opera dell'ex-partner, sia costretta a sottoporsi a colloqui congiunti nell'ambito della CTU anche quando denunci uno stato di paura e/o soggezione esito di una storia di soprusi e violenze, con comprensibili conseguenze traumatiche sul suo psichismo, ascrivendo magari ad essa stessa una sorta di “ostacolo” al procedere “naturale” della valutazione, o che addirittura venga sollecitata a continui scambi comunicativi con il suo aguzzino a garanzia di un male inteso principio di “bi-genitorialità” e del “criterio di accesso” all'altro genitore (Laing, 2017). Altresì, può accadere che il CTU non presti adeguato ascolto ai vissuti delle vittime, ancorché solo sedicenti tali, con conseguenze potenzialmente ancora più gravi e non esenti da specifiche responsabilità in capo al professionista.

(b) Il secondo errore, di segno contrario e opposto, ma altrettanto pericoloso in termini di possibili pregiudizi che può determinare, si realizza quando le accuse di violenza, maltrattamento o abuso assumono un peso specifico determinante a priori, che limita la valutazione clinica demandata fino alla definizione giudiziaria della vicenda. In tali situazioni, che potremmo riassumere con l'etichetta del “danneggiamento iatrogeno delle relazioni affettive per effetto della mera denuncia”, l'intervento del CTU, laddove privilegi il mantenimento dello status quo in attesa degli esiti processuali, contribuisce involontariamente a creare o a cristallizzare difficoltà relazionali genitori-figlio, e addirittura può concorrere al permanere di una interruzione dei rapporti tra loro che col trascorrere del tempo inevitabilmente danneggia e corrompe la qualità della relazione e l'espletamento delle funzioni genitoriali. Non di rado, infatti, il Consulente Tecnico d'Ufficio è chiamato a valutare situazioni familiari segnate dalla drastica interruzione dei rapporti tra i figli minori e uno dei due genitori, ciò per effetto di una sottrazione dei bambini da parte di uno dei due ex-partner. Capita altresì che il Giudice, di fronte alle posizioni polarizzate delle due parti per

cui il genitore che viene accusato di inadeguatezza, maltrattamento e violenza, replica e si difende “denunciando” un tentativo di alienazione del proprio ruolo genitoriale, incarichi il CTU di valutare – nelle more dell’espletamento della consulenza – un possibile ripristino dei contatti e delle frequentazioni tra il genitore e i figli o comunque fornisca delle indicazioni per il futuro. Accade che purtroppo, soprattutto di fronte ad accuse di abusi sessuali commessi ai danni del minore o ad ogni modo di fronte all’evidenza di un dissenso del minore rispetto alla frequentazione del genitore, il CTU aggiri il proprio dovere di una risposta sul punto che sia effettivamente ponderata sulla base degli accertamenti clinici espletati (colloqui, test, osservazioni relazionali, acquisizione di informazioni di natura psicologica presso operatori a contatto con i minori o i genitori, ecc.), rimandando le decisioni sulle frequentazioni all’esito dei procedimenti penali (anche laddove gli stessi potrebbero prolungarsi per anni).

2.3 Gli strumenti di contrasto alla “vittimizzazione secondaria processuale” nello svolgimento

Il 19.06.2013 il nostro Paese ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (nota come Convenzione di Istanbul) con ciò assumendosi l’onere di rispettare le misure ivi contenute a protezione delle donne (e dei minori) dalla violenza familiare. L’articolo 31 della Convenzione di Istanbul (capitolo: “Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza”) recita testualmente:

1. “Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”.

L’articolo 31 della Convenzione di Istanbul intende garantire che, in sede di affidamento dei figli e di disciplina dei diritti di visita, l’autorità prenda in considerazione i precedenti episodi di violenza commessi dai genitori, così da tutelare la vittima e i minori.

Si deve sottolineare che quando un genitore maltratta l’altro genitore, anche il bambino ne è vittima. Tale esperienza si configura infatti come “violenza assistita”. Ricorre il caso di violenza assistita quando si assiste alla conflittualità agita attraverso comportamenti violenti tra membri della famiglia, ma anche quando si assiste a violenza verbale, carica di minacce, denigrazioni, umiliazioni, tra adulti significativi per il bambino. L’esposizione alla violenza è una forma grave di abuso emotivo e psicologico. La violenza assistita produce effetti molto dannosi per l’equilibrio psicofisico del fanciullo: i bambini che assistono alla violenza coniugale sono infatti più a rischio di sviluppare problemi emotivi e comportamentali, inclusi ansia, depressione, scarso rendimento scolastico, basso livello di autostima, incubi, comportamenti oppositivi ed iperattivi (Miller, L.E., 2015).

La necessità di considerare la violenza nella valutazione del diritto di custodia e di visita dei figli è stata anche esplicitamente ribadita dal CSM nelle linee guida vincolanti approvate nel 2018: «può accadere

2. CSM, Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, 09/05/2018.

che in sede civile i consulenti incaricati di verificare le capacità e idoneità genitoriali ignorino la realtà familiare che emerge dalle indagini disposte in sede penale, con effetti di vittimizzazione processuale sul coniuge o sui minori vittime.

Appare quindi oggi, in chiara evidenza l'obbligo, per chiunque si debba esprimere sull'idoneità genitoriale o sull'affidamento o collocamento di minori, di prendere in considerazione l'eventuale presenza di vissuti di vittimizzazione come conoscenza necessaria da non trascurare, il che obbliga il consulente all'ascolto delle parti e a confrontarsi anche con il tema della violenza familiare.

Fatti salvi e richiamati i principi affermati, si ritiene che:

(a) il CTU, al di là della verità fattuale di competenza del Magistrato, debba prendere in considerazione con estrema serietà le accuse rivolte da un soggetto all'altro genitore e implementare un'approfondita e specifica valutazione clinica, finalizzata all'esplorazione delle rispettive personalità dei due genitori, delle rispettive capacità di assolvere correttamente alle funzioni genitoriali, della qualità del legame con i figli, senza trascurare alcun approfondimento, e facendo riferimento al bagaglio di conoscenze scientifiche evidence-based nella formulazione dei pareri.

(b) Il CTU dovrà inoltre porre in essere ogni tutela per evitare che la presunta vittima sia esposta al rischio di subire ulteriori forme di vittimizzazione nell'ambito della consulenza. Saranno quindi da escludersi incontri congiunti tra i due genitori laddove una delle parti manifesti sofferenza o forte disagio al cospetto dell'ex-partner, in relazione a presunti episodi di maltrattamento e/o violenza subiti.

(c) Quando le presunte violenze o i sospetti abusi coinvolgono il minore (che per tale ragione potrebbe opporre resistenza ad incontrare il genitore), il CTU dovrà mettere in atto specifici accorgimenti prima di realizzare i consueti incontri di osservazione della relazione genitore-bambino e comunque vagliare con attenzione l'opportunità di effettuarli; dovrà inoltre considerare il collocamento dei minori e il conflitto di lealtà, quasi sempre presente nei figli di genitori in situazione di separazioni conflittuali, come possibilmente incidente sulla posizione dichiarata e sul vissuto profondo dei figli. È dunque preferibile che il CTU – dopo avere acquisito tramite gli adulti di riferimento (genitori, parenti, educatori e sanitari) il più ampio numero di informazioni circa la storia evolutiva del minore e la sua attuale condizione psico-emotiva – incontri direttamente il minore e raccolga il suo punto di vista sulla situazione familiare e relazionale con entrambi i genitori. Laddove il minore presenti disagio in relazione ad una delle due figure genitoriali e manifesti contrarietà o sofferenza all'idea di incontrarlo, il CTU deve vagliare attentamente i contenuti di quanto riportato dal minore prima di assumere qualsivoglia determinazione sul punto, consapevole che l'osservazione della relazione è un tassello fondamentale nella valutazione demandata, ma anche che la stessa potrebbe eccedere le risorse emotive del minore gravemente traumatizzato, se non opportunamente preparato e sostenuto.

(d) Laddove il CTU decida di procedere con la realizzazione di incontri di osservazione della relazione tra il minore e il genitore, da considerarsi preziosa fonte di conoscenza, offrirà al minore tutte le garanzie di tutela nello svolgimento dell'incontro, concordando preventivamente modalità e tempi che risultino sostenibili e non traumatizzanti per lo stesso.

(e) L'ascolto del vissuto delle asserite vittime di violenza sarà comunque da considerarsi una priorità professionale, etica e di legge.

2.4 Strumenti di contrasto al “danneggiamento iatrogeno delle relazioni affettive per effetto della mera denuncia” nello svolgimento della CTU e nella ponderazione delle indicazioni da offrire al Giudice

Principio cardine che deve orientare il lavoro del consulente tecnico è che ogni fanciullo ha il diritto di crescere nella propria famiglia naturale e che le relazioni con i genitori e gli ascendenti debbono essere tutelate e preservate il più possibile, a beneficio della crescita e della maturazione psico-emotiva del minore, altrimenti esposto al rischio di ripercussioni negative sul piano evolutivo. L'interruzione dei rapporti è l'estrema ratio cui ricorrere solo laddove sia ampiamente e pienamente evidenziato, in sede di valutazione clinica, che il minore presenta un vissuto di vittimizzazione, ovvero che vi sia un franco pregiudizio dalla frequentazione del genitore, il quale non sia in grado di garantire un ambiente percepito come sicuro. Il diritto relazionale della personalità riguardante il rapporto tra genitori e prole (artt. 8 CEDU, artt. 5, 7; 8 comma 1°; 9 e 10 Convenzione di New York; art. 30 cost.; 147 c.c.; art 1 legge n. 183 del 1984 come modificata dalla legge n. 149 del 2001) si realizza nella cura materiale e morale dei primi per i figli, che a loro volta hanno il diritto di sviluppare la loro personalità, e dunque di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia e di non essere separati dai propri genitori. La legge 8 febbraio 2006 n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli) ha modificato il Codice Civile riconoscendo nell'articolo 155 il diritto del/la figlio/a minore all'affido condiviso, e cioè a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore anche in caso di separazione personale, di scioglimento, di annullamento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché in caso di rottura dell'unità della famiglia di fatto (artt. 1 e 4).

Fatti salvi e richiamati ai principi affermati dal Legislatore, si ritiene che:

(a) nelle situazioni di interruzione dei rapporti tra i bambini e un genitore, il CTU – preventivamente autorizzato dal Giudice – deve tempestivamente valutare misure di ripristino della relazione attraverso il ricorso a presidi che al contempo garantiscano le esigenze di tutela fisica e psicologica del minore al cospetto del genitore accusato di violenze o abusi, ma che altresì concorrano nel “bonificare” possibili fragilità delle relazioni, attraverso l'intervento educativo attivo. Ci si riferisce, in particolare, alle visite assistite in Spazio Neutro o, dove possibile, ad incontri assistiti da personale educativo domiciliare.

(b) Laddove materialmente possibile e non pregiudizievole per il minore, il CTU valuta direttamente il minore, i genitori e la relazione tra essi, attraverso specifiche osservazioni al fine di stabilire quali siano i presidi necessari a sostegno della relazione;

(c) di concerto con i Servizi Territoriali, e nel rispetto delle specifiche esigenze di tutela ravvisate, il CTU promuove l'attivazione di incontri assistiti/protetti tra il minore e il genitore, ricorrendo, a seconda della situazione, allo strumento dello Spazio Neutro o all'assistenza educativa domiciliare, in una misura coerente con i bisogni/diritti relazionali del fanciullo, la sua epoca evolutiva e la sua storia familiare.

2.5 Indicazioni sul miglior regime di affidamento da prevedersi

Quanto alle indicazioni conclusive del CTU in merito alla migliore modalità di affidamento dei minori, sarà tendenzialmente da escludersi la possibilità nei casi citati di un affidamento condiviso ad entrambi i genitori, posto che tale regime presuppone per sua natura continui e frequenti scambi tra i genitori, evenienza che deve essere scongiurata a tutela del soggetto per il quale sia presunta una vittimizzazione

ad opera dell'altro. Nel rispetto del principio – costituzionalmente garantito – della presunzione di non colpevolezza (l'art. 27, co. 2, della Costituzione, afferma che "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva"), va tuttavia altresì garantito che anche il genitore per cui pendono procedimenti penali possa esercitare il proprio ruolo genitoriale, in un peculiare bilanciamento tra garanzie processuali e irrinunciabili bisogni di tutela.

Dunque, salvo che la valutazione non riscontri gravi ed inequivocabili evidenze di pregiudizio derivanti da stati psicopatologici o comportamenti seriamente pregiudizievoli di uno dei due genitori (per cui si debba vagliare l'opportunità di un affidamento esclusivo o super-esclusivo all'altro genitore), nei casi in cui risultano pendenti concomitanti processi penali tra le parti, è generalmente da preferirsi l'indicazione dell'affidamento dei minori all'Ente Territoriale (fermo restando il collocamento familiare del minore).

Tale soluzione presenta diversi vantaggi:

- evita la necessità di un confronto diretto e non mediato tra i due genitori (di cui una, presunta vittima di violenze, e l'altro, presunto "carnefice");
- consente la partecipazione di entrambi i genitori al processo decisionale relativo alle scelte da assumere per i minori, favorendo processi di responsabilizzazione e potenziamento delle competenze genitoriali;
- offre al minore garanzie istituzionali circa il perseguimento delle migliori scelte per la promozione del suo sviluppo e la tutela della sua salute psico-fisica, in un corretto bilanciamento di esigenze di protezione e di salvaguardia dei suoi diritti relazionali.

3. CONSIDERAZIONI CLINICO FORENSI SUL RIFIUTO DI UN GENITORE DA \ PARTE DI UN MINORE

3.1 Introduzione

I clinici che si occupano di separazioni conflittuali incontrano con frequenza la situazione di rifiuto di un figlio nei confronti di un genitore, in assenza di giustificazioni che sia possibile ritenere sufficientemente legittime e valide da rescindere un rapporto definito dalla natura e dalla cultura umana.

Si tratta di una condotta che si riscontra con una certa frequenza in casi di separazione conflittale e che riguarda, sul piano eziologico e dell'impianto causale, l'intero nucleo familiare, ponendo gravi problemi in quanto al trattamento da ritenere più idoneo.

Come sappiamo, un comportamento simile è descritto dal concetto di "alienazione parentale" che fu introdotto per la prima volta negli anni Ottanta dallo psichiatra forense statunitense Richard Gardner con il nome di sindrome da alienazione parentale (PAS, dalla formula in inglese). Secondo Gardner questa sindrome sarebbe il risultato di una presunta "programmazione" di uno dei due genitori (definito "genitore alienante") che porterebbe i figli a dimostrare avversione e rifiuto verso l'altro genitore (definito "genitore alienato"). Per parlare di PAS anche nella teorizzazione originaria di Gardner sarebbe comunque necessario che questi sentimenti di avversione e rifiuto non nascano da dati reali e oggettivi che riguardano il comportamento e la struttura del genitore alienato: ad esempio, non si potrebbe parlare di PAS nel caso in cui un minore rifiuti di incontrare un padre o una madre abusante o sistematicamente violento/a.

La teoria di Gardner è stata contestata dal mondo scientifico-accademico, essendo sostanzialmente ritenuta priva di dimostrazioni; inoltre, la PAS prevede la programmazione del bambino come induzione, ovvero come atto consapevole da parte del genitore alienante, esclude quindi il quadro che si riscontra più di frequente, in cui l'identificazione del minore con il genitore convivente è un atto inconsapevole ma dalle conseguenze non meno cogenti e perniciose. Infine, attualmente, la PAS è al centro di una disputa che vede contrapporsi posizioni ideologiche, tanto estreme quanto preconcepite. Il clima culturale generale non agevola quindi la valutazione del puro dato clinico e il dibattito scientifico intorno al dato fenomenico, che esigerebbe approfondimenti e riflessioni anzitutto sugli interventi più idonei e funzionali da attuare nelle situazioni che la clinica dei minori esposti a separazioni conflittuali esprime.

3.2 Considerazioni per una valutazione completa ed esaustiva

Sono stati descritti in modo approfondito (Harman, Bernet & Harman, 2019) tratti "tipici" che caratterizzerebbero il funzionamento del bambino rifiutante, del genitore prevalente e in una certa parte anche del genitore rifiutato. Una ricerca esaustiva sulle distorsioni individuali che causano e che sono effetto del fenomeno clinico descritto esula dai compiti di questo testo.

Appare utile invece cercare di sistematizzare alcuni concetti chiave che appaiono oggi sufficientemente acquisiti:

1. gli psicologi hanno ormai chiaro che esiste come dato clinico, in casi di separazione conflittuale, la possibilità di rifiuto di uno dei due genitori da parte di un bambino in assenza di motivazioni "reali";
2. si ritiene che tale circostanza possa diventare un elemento causativo di lesione di diritti soggettivi, ma anche di sofferenza a lungo termine e perfino di potenziale disfunzionamento psichico del minore. Per mantenere la sua posizione di rifiuto "ingiustificata" il bambino deve infatti attivare e mantenere una

serie di meccanismi psichici che possono ostacolare la possibilità di un sano sviluppo psichico (Rowen & Emery, 2018). Il meccanismo di rifiuto nasce infatti nel contesto di un innalzamento dell'ostilità tra i genitori che promuove distorsioni della realtà, alla base dell'identificazione con le ragioni di uno e del rifiuto dell'altro genitore; la distorsione immaginaria e l'assenza di pensiero critico possono considerarsi una forma di distorsione dell'esame di realtà da parte del minore che può divenire stabile e in potenza generalizzarsi estendendosi ad altri ambiti.

3. Il rifiuto apparentemente "ingiustificato" di un genitore deve essere preso in considerazione dallo psicologo incaricato di una valutazione del nucleo familiare come primo dato clinico rilevante. All'interno di questo scenario, la valutazione del rifiuto sull'asse giustificato/ingiustificato diventa un elemento cardine sul quale gli psicologi consulenti del Giudice e delle parti sono chiamati ad esprimersi. Tale valutazione riguarderà anzitutto l'accertamento che nel funzionamento individuale del genitore rifiutato non sussistano tratti o caratteristiche tali da giustificare il rifiuto da parte del minore (si pensi a comportamenti psicologicamente o fisicamente violenti, maltrattanti, abusanti, abbandonici o comunque caratterizzati da gravi, evidenti e pervasive carenze delle capacità genitoriali). Si tratta di una valutazione clinica, certamente comprensiva delle competenze relazionali del soggetto alienato, ma che non può prescindere da una diagnosi generale del funzionamento psichico di tutti i soggetti coinvolti. L'assenza di elementi giustificativi del rifiuto determina infatti che la posizione di esilio del genitore rifiutato sia da ritenersi problematica e disfunzionale anche per il minore.

4. Ulteriore punto che richiede una valutazione da parte dello psicologo consulente riguarda la valutazione della posizione del genitore prevalente. Al di là delle caratteristiche individuali e della presenza o assenza di consapevolezza di promuovere in modo attivo un meccanismo di rifiuto, il dato essenziale da verificare di fronte a un bambino che rifiuta un genitore è l'eventuale presenza da parte del genitore prevalente di meccanismi di giustificazione, avallo o delega al bambino rifiutante, da considerarsi parte del meccanismo eziologico del rifiuto non motivato. In altri termini, il fatto che il genitore ritenga motivato e legittimato il comportamento del bambino comporta una posizione attiva (e pro-attiva) dello stesso genitore all'interno del meccanismo di rifiuto del genitore da parte del minore.

5. La tolleranza del comportamento di rifiuto come naturale e la comprensione di ragioni incongrue che vengono poste alla base del rifiuto sono parti integranti del fenomeno di rifiuto. Va da sé che, anche in questo caso, lo psicologo, in sede di consulenza, deve incaricarsi di articolare la posizione del genitore che risulti comprensivo o anche solo tollerante verso il rifiuto dell'altro genitore da parte del figlio, come atto da considerarsi grave e non naturale.

6. La linea di demarcazione può essere individuata nel concetto di responsabilità (Gardner, 2002), che occupa un posto determinante, sia per la diagnosi che per la prognosi della dinamica. Quando l'atto del comprendere un figlio diventa automaticamente inclusivo dell'atto di giustificare, quando comprendere e giustificare diventano quasi sinonimi, significa che è in atto un movimento di esternalizzazione della problematica che in ultima analisi si traduce in un movimento di deresponsabilizzazione del genitore e di conseguente promozione del rifiuto espulsivo dell'altro genitore. Se per un genitore il comportamento del figlio appare giustificabile, significa che egli ritiene che il problema sia esterno a sé, al figlio e alla loro relazione; ossia che risieda al di fuori, nelle caratteristiche individuali del genitore escluso.

7. Gli psicologi che operano in ambito giuridico conoscono bene la posizione del genitore che si

dichiara “in astratto” disposto a collaborare alla ripresa dei rapporti del figlio con l’altro genitore, ma impotente. Una forma subdola di promozione effettiva del rifiuto è la delega della decisione al minore rifiutante (“decida lui...”), in modo incurante delle limitazioni cognitive e della suggestionabilità tipiche dell’età del bambino.

8. La dichiarazione di collaborazione dei genitori nel voler risolvere il problema in questi casi difficilmente uscirà dal mero formalismo; difficilmente si sostanzierà cioè in un’assunzione di responsabilità e in una reale condivisione di intenti. Per questo motivo è difficile attivare degli interventi efficaci dentro il sistema dell’alienazione: il genitore escluso è impotente per definizione, il genitore incluso è impotente per propria scelta. Il punto fondamentale è che la dichiarazione di impotenza si rivela significativa sia in rapporto alle dinamiche in atto sia alla possibilità di intervento risolutivo.

9. Il bambino che rifiuta un genitore si può considerare affetto da un disagio; se l’esclusione di una figura genitoriale costituisce un sintomo del suo disagio, se la cura necessaria è la reintroduzione della figura genitoriale nel sistema mentale, psichico e relazionale del figlio, allora la dichiarazione di impotenza del genitore prevalente (o dominante) dovrà essere collocata in modo specifico all’interno del processo di valutazione.

3.3 Considerazioni per la programmazione di interventi

Abbiamo visto come il rifiuto “ingiustificato” di un genitore da parte del figlio nelle sue forme più gravi si possa strutturare in movimenti proiettivi che possono arrivare anche a compromettere l’esame di realtà (Rowen & Emery, 2018). Da questa premessa deriva che il fenomeno del rifiuto di un genitore non solo debba essere preso in considerazione ma che esso vada trattato anche nelle sue forme più lievi per scongiurare il pericolo di una radicalizzazione, date anche le già citate conseguenze che essa comporterebbe.

Il rifiuto di un genitore è un fenomeno intrinseco al sistema famiglia; intorno a tale fenomeno il bambino costruisce teorie implicite che ne giustificano il senso e che il genitore di riferimento non solo non smentisce ma spesso avalla.

Può essere letto anche come un movimento di alleanza che si costituisce in antitesi ad un movimento di esclusione. Gli psicologi, indipendentemente dalla loro formazione di base, sono chiamati a spiegare l’origine di tali movimenti. Esplicitare in modo chiaro fragilità e punti di forza della struttura psichica di ciascun individuo e di ciascun sistema relazionale è un passaggio fondamentale di tale valutazione. Sappiamo bene come il singolo fattore vada considerato di per sé stesso, ma anche in relazione agli altri. Ed è proprio sull’analisi della relazione tra i fattori che lo psicologo è chiamato ad esprimersi. Mantenendo al centro, naturalmente, il principio del superiore interesse del minore.

È inevitabile nell’ambito della programmazione di un intervento considerare:

- l’età del minore;
- la qualità del suo rapporto con il genitore prevalente nel presente;
- la qualità del suo rapporto con il genitore rifiutato nel passato;
- lo spazio esistente tra il minore e i genitori (nel quale le dimensioni dell’individuazione, dell’identificazione con un’esperienza di sé separata da quella degli altri, della capacità di relazionarsi con il mondo esterno assumono un peso determinante a prescindere dall’età).

Sono aree che vanno esplorate e indagate per comprendere quali tipi di movimenti possono essere messi

in atto per provare ad intaccare l'irrigidimento che tipicamente connota il dispositivo del rifiuto. Occorre che lo psicologo si interroghi sui motivi per i quali un intervento può o non può essere proposto all'interno di una determinata situazione; che espliciti quali tipi di trasformazione si aspetta come diretta conseguenza dell'intervento o come conseguenza indiretta.



BIBLIOGRAFIA

Gardner R.A. (2002) Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: which diagnosis should evaluators use in child-custody disputes? *The American Journal of Family Therapy*, Vol. 30(2), 93, pp. 93-115

Harman J.J., Bernet W., Harman J. (2019). Parental Alienation: The Blossoming of Field of Study. *Aps, Association for Psychological Science*, Vol. 28 (2), pp. 212-217

Katz, C., Glucklich, T., Piller, S., Matty, DE. (2019). Between chaos and danger: Spotlighting social workers' views in cases of child maltreatment accusations in the context of high-intensity parental disputes. *Children and Youth Services Review*, 107, pp 104497

Laing L. (2017). Secondary Victimization: Domestic Violence Survivors Navigating the Family Law System, *Violence Against Women*, 23 (11), pp. 1314-1335

Miller, L.E. (2015). Perceived threat in childhood: A review of research and implication for children living in violent households. *Trauma, Violence and Abuse*, 16, 153– 168.

Rowen J., Emery R.E (2018). Parental Denigration Boomerangs Versus Alienates: Parent_Child Closeness, Reciprocity, and Well-Being using Multiple Informants. *Family Relations, Interdisciplinary Journal of Applied Family Science*, pp 1-16.

Protocollo di Napoli, <https://www.psicamp.it/public/opere/7294-protocollo%20napoli.pdf>

CSM, Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, 9/5/2018

Legge 77/2013, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cosiddetta Convenzione di Istanbul, 11 maggio 2011.

Ordine Psicologi Toscana, Le Buone Prassi in tema di CTU e CTP in ambito civile

<https://www.ordinepsicologitoscana.it/come-fare-per/Le-Buone-Prassi-in-tema-di-CTU-e-CTP-in-ambito-civile.php>



ORDINE
DEGLI PSICOLOGI
DELLA LOMBARDIA

tel. +39 0267071596 - fax +39 0267071597 - PEO: segreteria@opl.it - PEC: segreteria@pec.opl.it
www.opl.it



[ordinepsicologilombardia](https://www.facebook.com/ordinepsicologilombardia)



Ordine degli Psicologi
della Lombardia



[tvOPL](https://www.youtube.com/tvOPL)



[PsicologiOPL](https://twitter.com/PsicologiOPL)